



COMUNE DI CIMONE

Provincia Autonoma di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 25/2025 di Giunta Comunale

OGGETTO: Determinazione della Tariffa Rifiuti Puntuale (TARIP) Anno 2025

L'anno **duemilaventicinque** addì **28** del mese di **aprile** alle ore **18.30** nella Sala delle Riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i Signori:

		Presenti	Assenti
BISESTI DAMIANO	Sindaco	X	
ZANOTELLI EMILIO	Vice Sindaco	X	
LARENTIS MICHELA	Assessore	X	
LASTA DANIELE	Assessore		X

Partecipa e verbalizza il Segretario comunale, dott. Massimo Pancheri.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, si dà atto della regolarità della seduta.

Assume la presidenza il Sindaco Damiano Bisesti.

LA GIUNTA COMUNALE

Il relatore comunica la proposta di deliberazione elaborata dai competenti uffici a seguito di regolare istruttoria.

Ai sensi dell'articolo 15 comma 2 della L.P. n. 20/2016, dall'1 gennaio 2020 è cessata la vigenza dell'articolo 8 della L.P. n. 5/1998, sulla base del quale la Provincia Autonoma di Trento aveva definito un proprio modello tariffario esposto e descritto nella deliberazione della Giunta Provinciale n. 2972/2005 e ss.mm..

Dal 1° gennaio 2020 è in vigore, infatti, un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), elaborato dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) conseguentemente a quanto attribuito dal comma 527, art. 1, L. n. 205/2017, al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI e TARIP a livello nazionale, dando seguito alla propria delibera n. 443/2019, rubricata: "DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021;

Nello specifico, l'Allegato A della delibera di cui al precedente periodo, riporta le informazioni in maniera dettagliata ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni riguardanti il nuovo metodo tariffario, oltre a fornire, all'art. 1 "Definizioni" una doverosa indicazione in relazione al PEF, catalogato come: "Piano Economico Finanziario elaborato a norma dell'art. 8 del DPR n. 158/99 dal gestore del servizio di gestione integrata dei RU, ai sensi delle disposizioni del presente Allegato A, che prevede, con cadenza annuale, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa. Ai fini della determinazione delle entrate di riferimento il PEF si compone del piano tariffario, del conto economico e del rendiconto finanziario".

La successiva delibera di ARERA n. 444/2019, rubricata "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati" definisce gli elementi informativi minimi che devono essere garantiti anche dal servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, nel periodo di regolazione.

Per tale motivo, anche le fatture che verranno emesse in relazione al servizio in parola dovranno contenere le indicazioni ricavabili dalla delibera di cui al punto precedente in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza.

Con successiva deliberazione Arera 363/2021/R/Rif del 03/08/2021 "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" ha definito i nuovi criteri di determinazione dei costi da imputare alla TARI per il quadriennio 2022-2025.

Con deliberazione ARERA 364/2021/R/Rif del 03/08/2021 è stato approvato l'avvio di procedimento per la determinazione dei costi efficienti della raccolta differenziata del trasporto, delle operazioni di cernita e delle altre operazioni preliminari ai sensi dell'art. 222, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152";

ARERA., nell'ambito delle funzioni soprarichiamate, ha adottato le seguenti deliberazioni e determinazioni:

- n. 385/2023/R/rif di data 03/08/2023 con quale è stato approvato con schema tipo di servizio per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio rifiuti urbani;
- n. 386/2023/R/rif di data 03/08/2023 con oggetto l'istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani;
- n. 387/2023/R/rif di data 03/08/2023 che fissa gli obblighi di monitoraggio e trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani;
- n. 389/R/rif di data 03/08/2023 che contiene la disciplina di modalità e termini di aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario MTR-2;
- n. 487/2023/R/rif di data 03/08/2023 con riferimento alla valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale, in attuazione della deliberazione n. 389/2023 di aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario MRT-2;
- n. 1/2023-DTAC di data 06/11/2023 di approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità;
- n.7/20124/R/rif di data 23 gennaio 2024, recante "Ottemperanza alle Sentenze del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, nn. 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli impianti di

trattamento di rifiuti, di cui alla deliberazione dell'autorità 363/2021/R/RIF, e ulteriori disposizioni attuative”.

L'art. 4 del Regolamento per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TA.RI.P) in materia di gestione e costo del servizio, prevede che il costo del servizio è stabilito ogni anno nel rispetto del relativo piano finanziario secondo le direttive di ARERA.

Il combinato disposto dei commi 2 e 3 del successivo art. 5, in continuità con gli anni pregressi, sancisce: “ che la tariffa determinata annualmente in base al piano economico finanziario (PEF) redatto in conformità alle direttive emanate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ed al DPR 158/1999 ove applicabile, dovrà garantire la copertura integrale del costo del servizio “.

Preso atto inoltre che:

- nel territorio in cui opera il Comune di Cimone la gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani è affidata all'Azienda speciale per l'igiene ambientale (ASIA).
- Il Comune di CIMONE applica già dagli anni pregressi la Tariffa puntuale corrispettiva, ora TA.RI.P., sulla scorta delle disposizioni desumibili ai commi 667 e 668, art. 1. della L. 147/2013, per cui in continuità con il passato, si mantiene lo stesso impianto anche per l'anno 2024.
- Il riferimento normativo per la definizione dei Criteri per la realizzazione di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, da parte dei Comuni che intendono mantenere la tariffa puntuale (avente, quindi, natura corrispettiva (TA.RI.P) di cui all'art. 1, commi 667 e 668 della L. 147/2013) in luogo della tassa (TA.RI.), diviene il D.M. 20 aprile 2017.
- con la deliberazione 15/2022 ARERA ha definito inoltre il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), prevedendo l'introduzione di un set di obblighi di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori di qualità e relativi standard generali differenziati per schemi regolatori, individuati in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni;

Considerato pertanto che:

- a partire dal 2022 il Piano Economico Finanziario Tari deve essere redatto sulla base di quanto disposto dal cosiddetto MTR-2 con valenza pluriennale, indicando l'evoluzione dei costi del servizio del quadriennio 2022- 2025 prevedendo una revisione biennale, mentre resta ammessa, in maniera residuale, anche la possibilità di revisione annuale del PEF, purché debitamente motivata;
- l'art. 8 della deliberazione ARERA 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/RIF ha stabilito l'obbligo di aggiornamento biennale, per gli anni 2024 e 2025, del piano economico finanziario di cui al comma 7.1 predisposto, sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall'Autorità con successivo provvedimento, dai gestori di cui al comma citato ed è trasmesso ai pertinenti organismi competenti.
- il consiglio comunale ha provveduto con deliberazione n. 7 dd. 30 aprile 2024 alla validazione dell'aggiornamento per il biennio 2024 – 2025 del piano economico, nelle modalità e termini previsti dalla deliberazione di ARERA. n. 389/R/rif di data 03/08/2023 che contiene la disciplina di modalità e termini di aggiornamento biennale (2024-2025) del M.T.R.-2;
- preso atto che non sussistono elementi per cui risulta necessario aggiornare ulteriormente il Piano Finanziario per l'anno 2025.

L'ammontare complessivo dei costi esplicitati nel Piano economico finanziario relativo all'anno 2025, predisposto dall'Ente gestore ASIA, è stato quantificato in euro 107.768,00 (suddivisi tra € 53.108,00 costi variabili ed € 54.660,00 costi fissi);

Il comune, quale ente territorialmente competente, in linea con le deliberazioni ARERA, ha il compito di definire alcuni parametri legati alla qualità del servizio, condivisione dei ricavi, estensione del perimetro gestionale e miglioramento della qualità e di raggiungere la copertura del 100% delle spese previste per lo svolgimento del servizio. Dal Piano Economico e Finanziario derivano le tariffe del servizio applicabili agli utenti.

E' necessario quindi stabilire le tariffe applicabili alle utenze del Comune di CIMONE per ottenere la copertura totale dei costi così come rappresentati nel P.E.F. già descritto sopra.

Atteso che la superficie produttiva di rifiuti delle utenze domestiche è pari a circa il 93%, mentre quella delle attività produttive è pari a circa il 7%.

Esaminata la proposta di Listino tariffario elaborato dall'Ente gestore ASIA di Lavis sulla base del nuovo

MTR di cui alla deliberazione ARERA n. 443/2019, da cui si evince quanto di seguito:

- per maggiore chiarezza e trasparenza, tra i costi fissi è stato evidenziato separatamente l'importo di € 1.000,00.= riferibile alle agevolazioni concesse in virtù delle disposizioni regolamentari (art. 16 utenze che praticano il compostaggio domestico della frazione umida). Tale somma si deve necessariamente aggiungere al totale risultante dal P.E.F. esclusivamente per la ridefinizione delle tariffe per realizzare la copertura del 100% dei costi rappresentati nello stesso P.E.F. come richiesto dal MTR di ARERA. Il totale dei costi riprodotti nel Listino fornito da ASIA si assesta, quindi, in € 105.108,71;
- € 97.435,77 pari a circa il 92,70% del totale, imputabili alle utenze domestiche;
- € 7.672,94 pari a circa il 7,30% del totale imputabili alle utenze produttive.

Richiamato l'art. 16 del Regolamento in parola, che prevede, al comma 1, le seguenti agevolazioni: *‘Per le utenze che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica nel territorio comunale secondo quanto stabilito dal “Regolamento comunale del servizio per la raccolta dei rifiuti e di igiene ambientale”, il Comune, in sede di adozione del Piano Finanziario, determina annualmente l'importo (Euro/anno per nucleo familiare) delle agevolazioni da applicare per ciascuna categoria’*

Acclarato che, il successivo art. 17, stabilisce che nei casi in cui le postazioni di conferimento del rifiuto indifferenziato superino la distanza stradale di ml 1.000 dal limite della proprietà privata della singola utenza, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40% della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fattoservita.

Richiamato, da ultimo, l'art. 28 *‘Sostituzione del Comune al soggetto tenuto al pagamento’*, che prevede, in talune situazioni, la sostituzione totale o parziale del Comune al soggetto tenuto al pagamento.

Rilevato che il gestore del servizio ASIA di Lavis può fornire, a domanda individuale, servizi complementari ed integrativi rispetto alla gestione della Tariffa di cui al Regolamento comunale richiamato (art. 22);

Appurato che, per l'utilizzo dei servizi in parola, il gestore determina il corrispettivo dovuto dagli utenti richiedenti;

Esaminato il listino attività per l'anno 2025, che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, in cui vengono descritti i servizi forniti ed il relativo corrispettivo richiesto;

Ricordato inoltre che ai sensi degli articoli 198, comma 2-bis, e 238, comma 10, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 del 2006, come modificati dal D. Lgs. 3 settembre 2020, n. 116, le utenze non domestiche hanno facoltà di non avvalersi del pubblico servizio per lo smaltimento dei rifiuti prodotti o di parte degli stessi, facoltà che può essere esercitata mediante presentazione di una comunicazione entro il 30 giugno dell'esercizio precedente all'anno di riferimento all'Ente Territorialmente competente o all'Ente Gestore,

Dato atto che tali utenze sono escluse dalla corresponsione della componente variabile della tariffa di tutto o parte della componente variabile “quota servizi” della tariffa, mentre non sono esenti dalla corresponsione della componente fissa.

Ritenuto pertanto opportuno prevedere una riduzione della tariffa sulla “quota servizi” in relazione alla quantità di frazioni di rifiuto che vengono smaltite autonomamente dall'utenza non domestica.

Preso atto che vengono confermate le riduzioni già previste, se non modificate con la presente deliberazione.

Considerato inoltre che con delibera n. 386/2023, ARERA, con decorrenza 1^ gennaio 2024:

- ha istituito un meccanismo perequativo per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti allo scopo di sensibilizzare e responsabilizzare i cittadini rispetto alla gestione dei rifiuti dispersi in mare;

- ha previsto i conti perequativi e le relative componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva, denominate “UR1,a”, dovuta nella misura di € 0,10/utenza/anno e “UR2,a”, dovuta nella misura di € 1,50/utenza/anno, destinate alla copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, o per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

- ha previsto che tali componenti perequative debbano alimentare appositi conti presso Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) denominati rispettivamente “conto per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati” anche denominato “conto UR1” , “conto per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi

eccezionali e calamitosi” anche denominato “conto UR2”;

Dato atto che:

- le suddette componenti non rientrano nella determinazione delle tariffe oggetto del presente provvedimento;
- ai fini della regolazione contabile delle perequazioni conseguenti all’applicazione delle nuove componenti sono istituite a carico del Bilancio del comune appositi capitoli di entrata e spesa.

Ritenuto, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all’anno 2025:

- prima rata: 30.09.2025
- seconda rata: 31.03.2026

Ritenuto di procedere ad approvare le tariffe da applicare per l’anno 2025, nonché il listino attività extra-tariffario al fine di fornire agli eventuali utenti richiedenti certezza riguardo il costo da sostenere;

Per quanto sopra premesso e rilevato,

Preso atto della proposta di deliberazione relativa all’oggetto, corredata dai pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto-Adige, resi dai Responsabili di Servizio, così come allegati “allegato A” alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.

Atteso che, sulla base dei dati e degli elementi forniti da A.S.I.A. ai quali sono stati aggiunti quelli di competenza diretta del Comune (personale, spazzamento strade, ecc.) è stato redatto il piano finanziario che forma parte integrante del presente provvedimento, secondo le indicazioni fornite da ARERA con la delibera n. 443/2019;

Considerato che ai sensi dell’art. 3 comma 5 quinquies dello stesso D.L., a partire dal 2022 il termine per l’adozione dei provvedimenti in materia di TARI è fissato al 30 aprile di ciascun esercizio.

Sentita la discussione di cui nel processo verbale di seduta;

- Visto l’allegato alla Deliberazione ARERA Autorità di Regolazione di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente n. 443 dd. 31 ottobre 2019: *Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2018 – 2021 MTR*’;
- Vista la Deliberazione ARERA Autorità di Regolazione di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente n. 444/2019: *Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati* ’
- Vista la deliberazione Arera 363/2021/R/rif del 03/08/2021 “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- Vista la deliberazione Arera 364/2021/R/rif del 03/08/2021 “Avvio di procedimento per la determinazione dei costi efficienti della raccolta differenziata, del trasporto, delle operazioni di cernita e delle altre operazioni preliminari ai sensi dell’articolo 222, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;
- Visto il D.L. n. 34 dd. 19 maggio 2020, specificatamente l’art. 138 dello stesso;
- Richiamato il Codice Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;
- Vista la L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m. ed integrazioni;
- Visto lo Statuto comunale;
- Visto il Regolamento per l’applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati TA.RI.P. approvato con proprio provvedimento di data odierna;
- Visto il Regolamento di contabilità;
- Giudicata la proposta meritevole di accoglimento.

Accertata la propria competenza a disporre, in base all’articolo 53 della l. r. n. 2/2018.

Con voti espressi per alzata di mano, separatamente con riguardo all’immediata eseguibilità da conferire alla presente, al fine di rispettare il termine previsto ex lege per l’approvazione delle tariffe di cui all’oggetto.

D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di prendere atto del Piano Finanziario già approvato con deliberazione n. 7 dd. 30 aprile 2024, riportati nell'allegato "A" alla presente deliberazione;
3. di approvare, conseguentemente, la tariffa per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani TA.RI., a valere dal 1° gennaio 2025, per le utenze domestiche e non domestiche, costituita da una quota fissa ed una quota variabile, sulla base del metodo presuntivo e come esposto nell'allegato alla presente deliberazione (ALLEGATO B).
4. di approvare il listino attività varie anno 2025 così come predisposto dal Gestore ASIA di Lavis ed allegato al presente provvedimento per formarne parte integrale e sostanziale, sottolineando che i corrispettivi richiesti agli utenti richiedenti i servizi sono complementari ed integrativi rispetto alla tariffa determinata per lo stesso anno e non generano, quindi, nessuna ripercussione sul Piano Finanziario; (ALLEGATO C);
5. di dare atto che l'eventuale nuova utenza collocabile in una delle categorie non domestiche la cui tariffa risulta pari a zero, per l'anno in corso troverà corrispondenza nella categoria che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa potenzialità di produzione dei rifiuti;
6. di dare atto che i coefficienti utilizzati per la determinazione della parte fissa e variabile della tariffa, trovano giustificazione nell'adattamento alla realtà locale dei coefficienti geografici individuati su macro-ambiti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
7. di approvare, per l'anno 2025, la quota variabile della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche nella misura di € 0,2750.= al litro pari ad € 1,76169/kg (più IVA nella misura di legge);
8. di approvare, per l'anno 2025, la quota fissa della tariffa per le utenze domestiche (comprese le abitazioni a disposizione e di non residenti) e non domestiche, come evidenziata nei prospetti riepilogativi di seguito riportati:

TARIFFA UTENZA DOMESTICA (al netto di I.V.A. nella misura di legge)

Componenti	PARTE Fissa anno 2025 Euro / anno	PARTE Variabile anno 2024 Euro / litro / Kilo
1	82,87510.=	0,2750/litro.= 1,76169/Kg.=
2	149,17510.=	
3	190.61260.=	
4	215,47510.=	
5	269,34390.=	
6 e oltre	310,78150.=	
Ab. a disposizione componenti 1	82,87510.=	
Ab. a disposizione componenti 2	149,17510.=	
Ab. a disposizione componenti 3	190.61260.=	
Ab. a disposizione componenti 4	215,47510.=	
Non resid. da 0 a 50 mq. comp.1	82,87510.=	
Non resid. da 51 a 75 mq. comp. 2	149,17510.=	
Non resid. da 76 a 100 mq. comp. 3	190.61260.=	
Non resid. oltre 100 mq. comp.4	215,47510.=	

TARIFFA UTENZA NON DOMESTICA (al netto di I.V.A. nella misura di legge)

	Categorie Tariffa	PARTE Fissa Euro/mq./Anno	TARIFFA Euro/litro
1.	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40590.=	0,2750/l.= 1,72847/Kg.=
2.	Campeggi, distributori carburanti	0,00000.=	
3.	Stabilimenti balneari	0,00000.=	
4.	Esposizioni, autosaloni	0,00000.=	
5.	Alberghi con ristorante	0,00000.=	
6.	Alberghi senza ristorante	0,00000.=	
7.	Case di cura e riposo	0,00000.=	

8.	Uffici, agenzie, studi professionali	0,89920.=
9.	Banche e istituti di credito	0,49620.=
10.	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,00000.=
11.	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,00000.=
12.	Attività artigianali tipo botteghe: (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0,57300.=
13.	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,82780.=
14.	Attività industriali con capannoni di produzione	0,00000.=
15.	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,43770.=
16.	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,87830.=
17.	Bar, caffè, pasticceria	3,94720.=
18.	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,64720.=
19.	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,00000.=
20.	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,00000.=
21.	Discoteche, night club	0,00000.=

9. di dare atto che i coefficienti utilizzati per la determinazione della parte fissa della tariffa, trovano giustificazione nell'adattamento alla realtà locale dei coefficienti geografici individuali su macroambiti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;

10. di mantenere anche per l'anno 2025 la riduzione prevista per le varie tipologie previste dal regolamento comunale, da applicare alla quota fissa, l'importo di seguito indicato:

art. 16, comma 1: compostaggio della frazione umida praticata dalle utenze domestiche(esclusivamente famiglie residenti nel Comune di Cimone):

o Euro	11,00/anno (undici)	per i nuclei familiari di 1 componente,
o Euro	15,00/anno (quindici)	per i nuclei familiari di 2 componenti,
o Euro	22,00/anno (ventidue)	per i nuclei familiari di 3 componenti,
o Euro	29,00/anno (ventinove)	per i nuclei familiari di 4 componenti,
o Euro	33,00/anno (trentatre)	per i nuclei familiari di 5 componenti,
o Euro	38,00/anno (trentotto)	per i nuclei familiari di 6 o più componenti;

11. di stabilire per l'anno 2025, ai sensi dell'art. 17 comma 1 (casi in cui le postazioni di conferimento del rifiuto indifferenziato superino la distanza stradale di ml 1.000 dal limite della proprietà privata della singola utenza) del Regolamento per l'applicazione della tariffa per l'igiene ambientale, l'agevolazione ivi menzionata nella misura del 60%;

12. di stabilire per l'anno 2025, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lett a) (utenze domestiche ove siano presenti persone, anziani o portatori di handicap psico/fisico, che producano elevate quantità di tessili sanitari – rifiuti indifferenziati come pannoloni) del Regolamento per l'applicazione della tariffa per l'igiene ambientale, la sostituzione del Comune al pagamento dovuto a titolo di tariffa variabile nella misura del 50% da applicarsi sui volumi eccedenti il volume minimo previsto per l'utenza che ne può beneficiare;

13. di dare atto che la spesa derivante dalla sostituzione del Comune al soggetto tenuto al pagamento, di cui all'art. 18 del Regolamento comunale in parola, trova imputazione al bilancio di previsione 2025, senza ricadute sul calcolo della tariffa della generalità delle utenze;

14. di quantificare per l'anno 2025 la spesa a carico del Comune a titolo di sostituzione di cui al punto precedente in Euro 1.753,13+IVA 10%;

15. di imputare la somma complessiva di € 1.753,13+IVA 10% per un importo complessivo di IVA ai sensi di Legge pari ad € 1.928,44.=, derivante dalla sostituzione del Comune agli utenti tenuti al pagamento e descritta

ai precedenti punti 13 e 14 al cap. 16000 – Impegno n. 161 del Bilancio di previsione 2025/2027 – competenza anno 2025 che presenta la necessaria disponibilità;

16. di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2025:

- prima rata: 30.09.2025
- seconda rata: 31.03.2026

17. di demandare a successivo provvedimento la puntale e corretta imputazione al bilancio comunale del mancato gettito di cui al punto precedente;

18. di dare atto che rimangono prorogate tutte le riduzioni già approvate se non modificate con la presente deliberazione;

19. di dare atto che l'entrata e la spesa relativa alle componenti aggiuntive di cui in premessa, saranno imputati a bilancio successivamente in base alle disposizioni che saranno stabilite da ARERA;

20. di sottolineare che, secondo le disposizioni del DPR 27 aprile 1999 n. 158, nonché del nuovo MTR elaborato dall'Autorità ARERA, il gettito conseguente alle tariffe come determinate con il presente provvedimento garantirà per l'anno 2025 una copertura del 100% dei costi esposti nel piano finanziario;

21. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con LR 3 maggio 2018 n. 2;

22. di trasmettere all'Autorità ARERA la presente deliberazione completa degli eventuali allegati, a cura dell'Ufficio comunale competente e mediante la piattaforma on-line predisposta, in ossequio alla disposizione di cui all'art. 6 della delibera n. 443/2019 della stessa Autorità;

23. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

-opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 comma 5 della legge regionale 2/2018;

-ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del d. lgs. 02.07.2010, n. 104;

-ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Bisesti Damiano
(*) firmato digitalmente



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Massimo Pancheri
(*) firmato digitalmente

Alla presente sono uniti:

- parere di regolarità tecnica
- parere di regolarità contabile

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente verbale è stata pubblicata all'albo pretorio dal 30.04.2025 per rimanervi 10 giorni.
Data eseguibilità deliberazione: 28.04.2025 ai sensi dell'art. 183 della L.R. 03 maggio 2018 n. 02.

Immediatamente eseguibile: SI.

(*) Documento informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (art. 3-bis D.Lgs. 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. 39/93).